



Federazione italiana Scherma

Viale Tiziano, 74
00196 R O M A
www.federscherma.it

Provvedimento n. 9/25

10 aprile 2025

IL GIUDICE SPORTIVO

- letto il Referto Arbitrale e (pervenuto presso questo ufficio in data 7/4/2025) redatto nei confronti di XXXXXXXXXXXX nella qualità di atleta tesserato per la società XXXXXXXXXX n. tessera FIS XXX ; , in occasione del GPG 2^ Prova Nazionale Spada Vercelli, tenutasi in Vercelli in data 5 – 6 aprile 2025 ritualmente comunicato il provvedimento di fissazione della decisione, con PEC della Segreteria Federale;
- lette le memorie difensive pervenute a mezzo pec in data 8.4.25 da parte dell' esercente la potestà sull'atleta minore, nonché le dichiarazioni allegate e sottoscritte dallo stesso;
- considerato che il gesto contestato, assolutamente da biasimare, è stato eseguito al termine dell'assalto per motivi di agonismo, avendo l'atleta appena perso l' assalto;
- considerato che lo stesso atleta ha rappresentato le proprie scuse all'Arbitro ed alla Direzione di Torneo dimostrando di aver compreso la rilevanza negativa del gesto e di aver assunto il precipuo impegno a sottrarsi, in futuro da comportamenti analoghi;
- ritenuto che l'espulsione appare sanzione, di per sé, non più adeguata in considerazione del fatto che la gara era ormai terminata per l'atleta incriminato;
- considerato che non ricorrono ipotesi di recidiva;
- Visti gli artt. 22 e 61 del regolamento di Giustizia

P.Q.M.

Commina a XXXXXXXXXXXX la sanzione dell'ammonizione con biasimo per il comportamento assunto ed espresso invito ad astenersi per l'avvenire dal reiterare l'infrazione.

Manda alla Segreteria Federale per la comunicazione del presente provvedimento.

Dispone che il presente provvedimento sia pubblicato sul sito federale per esteso ex art. 61 R.d.G.

10 aprile 2025

Avv. Giovanni Crati